

BOLLETTINO SINDACALE

del 23-luglio-2009

ANCORA UN TENTATIVO DI INTERVENTO SUL PENSIONAMENTO FORZATO

Facciamo seguito ai diversi comunicati (n. 51-09; 124-09 e 126-09) in cui abbiamo riferito del pensionamento per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Come noto, sono presenti nel governo due impostazioni di base:

- Conferire alle Amministrazioni la facoltà di obbligare il dipendente pubblico al pensionamento una volta raggiunti i 40 anni di contribuzione (quindi anche con 36 anni di servizio e 4 anni di riscatto, ad esempio della laurea)
- Consentire ai dipendenti pubblici di permanere al lavoro fino al raggiungimento dei 40 anni di effettivo servizio.

Mentre la Legge 133-08 faceva riferimento ai *40 anni di contribuzione*, la Legge n. 15-09 introduce la modifica facendo riferimento al pensionamento raggiunti *i 40 anni di effettivo servizio*, impedendo in sostanza l'obbligatorietà della cessazione del rapporto di lavoro attraverso una decisione unilaterale dell'amministrazione al raggiungimento dei 40 anni contributivi.

La questione è continuata in fase di adozione del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009: nel testo approvato in Consiglio dei Ministri si modificava nuovamente la normativa facendo riferimento ai 40 anni di contribuzione. Ma il testo poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale era mancante di tali previsioni.

Attualmente è in corso l'esame alla Camera dei deputati dell'AC n. 2561, vale a dire la Legge di conversione del D.L. n. 78-09, in cui confluiscono i vari emendamenti presentati

dalle forze politiche. In tale sede il governo ha presentato nuovamente la norma recante la possibilità per le Amministrazioni di interrompere unilateralmente, con un preavviso di 6 mesi, il rapporto di lavoro una volta che il dipendente, anche dirigente, abbia raggiunto i 40 anni di contribuzione, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

La scrivente Federazione ribadisce ancora una volta la propria contrarietà all'adozione di misure che impongono l'obbligatorietà per il dipendente della cessazione del rapporto di lavoro e sostiene il principio della volontarietà del lavoratore pubblico, il quale -anche per questioni economiche in tale periodo di crisi generalizzata- può avere l'interesse a permanere in servizio oltre il raggiungimento dei 40 anni di contribuzione e fino al raggiungimento dei 40 anni di effettivo servizio.

Inoltre, fermo restando quanto sopra, è opinione di questa Federazione che se la norma trovasse applicazione, essa comporterebbe, oltre che un aggravio per gli Enti previdenziali, anche una accentuata difficoltà per gli uffici pubblici di realizzare con efficacia i propri compiti istituzionali.

L'effetto di tale snellimento, potrebbe ipotizzare l'affidamento ai privati di molti compiti prima attuati direttamente dall'Amministrazione, realizzando la c.d. esternalizzazione dell'attività amministrativa, che si concretizza in uno smantellamento progressivo del settore pubblico.

Siamo contrari a processi di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione su tali basi e chiediamo un confronto per la definizione equa del turn over dei dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE Renato Plaja

Dal notiziario Confsal 99-09

NOTIZIE DAL GOVERNO

OPERAZIONE TRASPARENZA PER I DIRIGENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Continua l'operazione trasparenza - avviata un anno fa dal ministro per l'amministrazione pubblica e l'innovazione, Renato Brunetta. Per 190.000 dirigenti, tra i quali circa 3.800 appartenenti al comparto Ministeri, 15.000 a Regioni ed enti locali, 137.000 al comparto Sanità e 10.000 appartenenti al comparto Scuola, entro luglio 2009 dovranno essere resi pubblici i dati relativi a retribuzioni, curriculum e tassi di assenza/presenza

degli uffici. La legge n. 69 del 18 giugno 2009 ('Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile') impone, infatti, all'art. 21, comma 1, che tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, alcune informazioni relative ai dirigenti (curricula vitae, retribuzione, recapiti istituzionali) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale. Il ministro Brunetta ha emanato un'apposita circolare (n.3 del 2009) al fine di supportare le amministrazioni negli adempimenti relativi all'attuazione della norma. Inoltre, per consentire la standardizzazione dei dati da pubblicare e rendere omogenee le informazioni inviate, nei prossimi giorni saranno disponibili sul sito www.innovazionepa.it le modalità da seguire per applicare la norma in maniera corretta. In particolare, verrà predisposta una procedura on-line con le istruzioni per la compilazione dei curricula e verranno individuate semplici regole per la pubblicazione dei dati sui siti istituzionali delle amministrazioni.

[Dossier "Operazione trasparenza: on line i dati dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni"](#)

TUTTOFAMIGLIA, IL NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO PER LE FAMIGLIE

'Tuttofamiglia' è un nuovo servizio di informazione e consulenza a sostegno delle famiglie, realizzato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia - presentato il 15 luglio a Palazzo Chigi. Il servizio fornisce informazioni dettagliate su tematiche familiari. Il servizio riguarda tutte le tematiche tradizionalmente collegate alla maternità e paternità, all'assegno del nucleo familiare ed anche alle novità legislative. Attivato un call center, al numero 803.164, ed una sezione dedicata all'interno del portale dell'Inps. A partire dal 16 luglio sarà trasmesso uno spot su tutte le reti RAI, insieme alla campagna di comunicazione istituzionale creata a supporto dell'iniziativa. Il sito internet fornisce, oltre ad informazioni di carattere generale raccolte in schede distinte per tipologia di lavoratore e per le diverse forme di tutela, anche riferimenti normativi, una serie di risposte alle domande più frequenti (FAQ) ed un glossario, contenente la spiegazione per esteso di alcune parole contenute nelle informazioni generali. È possibile chiedere informazioni al servizio 'Chiama Ora', da un pc dotato di cuffia e microfono, con cui si attiverà una

chiamata telefonica via internet. Richieste specifiche possono essere inoltrate al servizio 'Inps risponde'. (fonte: www.governo.it – Newsletter Anno X n. 28 del 21 luglio 2009)

[Dossier "Nasce "Tuttofamiglia", nuovo servizio per i cittadini"](#)

NOTIZIE DALL'INPDAP

REQUISITI PER LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DEI NONNI AI NIPOTI.

Per assicurare uniformità di applicazione da parte delle sue sedi della sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stato riconosciuto il diritto dei nipoti viventi a carico alla pensione di reversibilità dei nonni, l'INPDAP ha emanato recentemente ulteriori istruzioni per quanto riguarda il requisito della vivenza a carico. Il requisito risulta soddisfatto nei casi di mantenimento abituale dei nipoti minorenni da parte del nonno, di non autosufficienza economica dei genitori e di impossibilità', da parte di uno o di entrambi i genitori, di provvedere al mantenimento dei figli. I genitori non devono quindi svolgere alcuna attività lavorativa e non devono avere alcuna forma di reddito, da intendersi come percezione materiale di somme di denaro a qualsiasi titolo. La circolare precisa che non è perfezionato il requisito dell'assenza di reddito quando il genitore è titolare, tra l'altro, di assegno alimentare corrisposto al coniuge in caso di separazione o divorzio (con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli), di pensione di invalidità civile, del reddito minimo di inserimento o di altre prestazioni corrisposte come contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, di prestazioni economiche previste da leggi regionali, di assegno di sostegno corrisposto dall'INPS ai nuclei familiari composti da almeno tre figli minori, di reddito derivante da immobili non adibiti ad abitazione principale, del reddito dell'abitazione principale, al lordo della deduzione fiscale. L'accertamento delle condizioni necessarie per il riconoscimento ai nipoti della pensione di reversibilità e dell'assegno per il nucleo familiare verrà effettuato in modo rigoroso, anche per il tramite delle Forze di polizia, l'Agenzia delle Entrate, gli Uffici del Lavoro ed altre Pubbliche Amministrazioni. (fonte: La Redazione – Etichette:INPDAP, PENSIONI)

(Si allega la nota operativa dell'INPDAP n. 30 del 9 giugno 2009)

Il Segretario Generale: Marco Paolo Nigi



Roma, 09/06/2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Caf

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e
Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Nota operativa n. 30

Oggetto: Oggetto: Sentenza della Corte Costituzionale n.180 del 12 -20 maggio 1999 / equiparazione ai figli legittimi e legittimati dei nipoti diretti minori dei quali risulti provata la convivenza a carico degli ascendenti - CHIARIMENTI.

Come noto, con la sentenza indicata in oggetto il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.38 del D.P.R.26 aprile 1957, n°818, nella parte in cui non include fra i soggetti ivi elencati quali destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

Detta norma trova applicazione, per effetto dell'estensione normativa di cui all'art.1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n°335, nei riguardi dei trattamenti pensionistici indiretti ovvero di reversibilità, il cui diritto sia sorto successivamente alla data del 16 agosto 1995, data di entrata in vigore della citata legge 335/95.

Pertanto, a seguito della citata sentenza i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente sono equiparati ai figli legittimi, anche se non formalmente affidati.

Nel ricordare che questa Direzione Centrale ha diramato sull'argomento l'informativa n.10 del 16.02.2000 e l'informativa n.68 del 11.12.2000, i cui contenuti sono integralmente confermati, si coglie l'occasione per fornire ulteriori chiarimenti, allo scopo di assicurare un coordinamento dei criteri applicati alla sentenza in parola ed uniformità di indirizzi da parte delle Sedi provinciali e territoriali di quest'Istituto.

Detta sentenza della Corte Costituzionale, pur se intervenuta relativamente ad un giudizio promosso per il riconoscimento della pensione di reversibilità, riguarda anche la materia dei trattamenti di famiglia, stante il richiamo al citato art.38 del D.P.R.8181/57, effettuato dall'art.3, ultimo comma, del D.P.R. 30 maggio 1955, n°797, sia l'art.2, comma 6, del D.l.13 marzo 1988, n°69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n°153, recante norme in materia di assegno per il nucleo familiare.

Ciò premesso, per ciò che attiene la verifica dei prescritti requisiti, in capo al minore, sia in materia di concessione della pensione di reversibilità che di assegno per il nucleo familiare, è possibile individuare due diverse fattispecie, a seconda che il minore sia orfano di entrambi i genitori ovvero che non lo sia atteso che la presenza di uno o di entrambi i genitori non è preclusiva, nei confronti del minore, del riconoscimento della pensione ai superstiti nonché del riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Relativamente al primo caso, si rimanda alle disposizioni operative fornite con la citata informativa INPDAP n.10 del 16.02.2008.

Per quanto riguarda la seconda fattispecie, è da osservare che i nipoti minori diretti sono equiparati ai figli viventi a carico dell'ascendente qualora i medesimi siano a carico di quest'ultimo.

Il requisito dell'esistenza a "carico" risulta soddisfatto in caso di mantenimento abituale dei minori da parte del nonno, di non autosufficienza economica dei genitori e di impossibilità, da parte di uno o di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento degli stessi, nel senso che i genitori non devono svolgere alcuna attività lavorativa e non devono avere alcuna forma di reddito, da intendersi quale percezione materiale di somma di denaro, riconosciuta a qualsiasi titolo.

Non è soddisfatto il requisito dell'assenza di reddito qualora il genitore sia titolare, oltre alle voci reddituali elencate nella circolare INPDAP n.21 del 08.06.2005, anche di:



- assegno alimentare corrisposto al coniuge in caso di separazione ovvero di divorzio con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli (informativa INPDAP n.22 del 16 maggio 2001);
- pensione di invalidità civile, stante il criterio di carattere generale indicato nella Circolare INPDAP n.21 del 8.06.2005 ;
- erogazioni economiche corrisposte quali misure di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale, quali il reddito minimo d'inserimento di cui al D.lgs 18 giugno 1998, n°237 ;
- erogazioni economiche previste da specifiche norme di legge aventi carattere regionale ;
- assegno di sostegno corrisposto dall'INPS ed attribuito ai nuclei familiari composti da almeno tre figli minori, ai sensi dall'art.65 della legge 23 dicembre 1998, n°448 atteso il divieto di cumulo di tali somme, con gli analoghi importi corrisposti a titolo di trattamento di famiglia;
- reddito derivante da immobili non adibiti ad abitazione principale ;
- Il reddito dell'abitazione principale, al lordo della deduzione fiscale, come espressamente indicato nella citata circolare INPDAP n.21 del 08.06.2005 atteso che, allo stato, la casa di abitazione costituisce reddito imponibile ai fini fiscali.

È altresì da osservarsi quanto segue :

Il disposto della citata Sentenza n.180/1999, si riferisce esclusivamente ai nipoti minori in linea diretta atteso che l'equiparazione dei nipoti ai figli minori si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno d'età da parte dei nipoti stessi, anche se per quest'ultimi è stata accertato uno stato d'inabilità. Sui trattamenti di quiescenza sui quali viene erogato l'assegno per il nucleo familiare a favore dei nipoti, le Sedi provinciali e territoriali avranno cura di segnalare la scadenza di detto assegno, alla data del 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione, al fine di accertare se siano eventualmente intervenute modificazioni alla situazione reddituale dei genitori del minore.

Si ribadisce inoltre che ai fini della corresponsione degli arretrati dovuti per assegno per il nucleo familiare, continuano a trovare applicazione i correnti termini prescrizionali stabiliti dall'art.2 della legge 7 agosto 1985, n°428, stabiliti nel termine di cinque anni dalla data di presentazione della domanda.

Da ultimo, si richiama l'attenzione delle Sedi in indirizzo sulla necessità di accertare, in modo rigoroso e documentato, le condizioni necessarie per ottenere il beneficio ai sensi della più volte citata Sentenza



n.180/99 al fine di evitare possibili abusi anche attraverso il controllo puntuale delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati ai sensi del D.P.R.28 dicembre 2000, n°445, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali accertamenti potranno essere effettuati per il tramite di qualsiasi struttura idonea allo scopo vale a dire Forze di Polizia, inclusa la Guardia di Finanza, Polizia municipale, Agenzia delle Entrate ed Uffici del Lavoro ed altre pubbliche amministrazioni.

Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Gala

